



## **Decreto Dirigenziale n. 315 del 11/12/2013**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.P.R. N. 203/88 (ART. 6). EMISSIONI IN ATMOSFERA. AUTORIZZAZIONE PER VOLTURA. DITTA: "PIETRA DI FONTANAROSA" S.R.L. . ATTIVITA': LAVORAZIONE MARMI E PIETRE. SEDE OPERATIVA: FONTANAROSA, VIA SANTA LUCIA, N. 17.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 7 novembre 2008, n. 116, è stata rilasciata alla “ANTICA PIETRA DI FONTANAROSA” S.R.L. l'autorizzazione ex art. 6 D.P.R. n. 203/88 per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMI E PIETRE, sito in Fontanarosa, via Santa Lucia, n. 17;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0381987 del 29 maggio 2013 la “PIETRA DI FONTANAROSA” S.R.L. ha perfezionato la domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”;
- CHE a far data dal 2 novembre 2011 quest'ultima società risulta locataria d'azienda per la durata di anni sei, in virtù di contratto stipulato a mezzo scrittura privata, registrata presso i competenti uffici al n. 1605 del 2 dicembre 2011;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo, ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750 (ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania), è stato assolto dal locatore, in via preliminare all'adozione del D. D. n. 116/2008;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore del gestore richiedente la voltura del D. D. 7 novembre 2008, n. 116, per lo stabilimento di LAVORAZIONE MARMI E PIETRE, sito in Fontanarosa, via Santa Lucia, n. 17;

VISTI:

- 1) il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- 2) il D.M. Ambiente 12 luglio 1990;
- 3) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- 4) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 5) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 6) la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 7) la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 8) la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 9) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 10) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 11) il D. D. 7 novembre 2008, n. 116;
- 12) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- 13) la D.G.R. 10 settembre 2012, n. 478;

alla stregua dell'istruttoria e sulla scorta dell'attestazione di regolarità resa dal dipendente Vincenzo Porcelli, responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D. D. 7 novembre 2008, n. 116;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta “PIETRA DI FONTANAROSA” S.R.L. nell'esercizio dell'attività, in precedenza intestata a “ANTICA PIETRA DI FONTANAROSA” S.R.L., svolta nello stabilimento di LAVORAZIONE MARMI E PIETRE, sito in Fontanarosa, via Santa Lucia, n. 17;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “PIETRA DI FONTANAROSA” S.R.L. – locataria, subentrata nella gestione dello stabilimento di cui sopra – nella persona del legale rappresentante pro tempore, voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera emessa ex art. 6 D.P.R. n. 203/88 con D. D. 7 novembre 2008, n. 116 (validità residua determinata ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., art. 281<sup>1</sup>);
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in

unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 5) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
  - d) effettuare, con cadenza annuale ed immutata periodicità – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
    - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
    - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
  - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
  - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
  - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
  - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
  - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
  - c) ogni condotto, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 7) di puntualizzare ulteriormente che:
  - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
  - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 8) di confermare che è demandato all'A.R.P.A.C. accertare, entro sei mesi dalla data odierna, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite di cui agli schemi riportati in unico, apposito allegato, fornendone le risultanze;
- 9) di doversi comunicare all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Avellino ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, modifica della denominazione o ragione sociale ovvero la sostituzione di un gestore con un altro, o la cessazione dell'attività;

- 10) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 11) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 12) di notificarlo alla ditta “PIETRA DI FONTANAROSA” S.R.L., sede legale di Fontanarosa, c.da San Pietro, n. 9 (posta certificata: pietradifontanarosa@legalmail.it);
- 13) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Fontanarosa, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale);
- 14) d'inoltrarlo, infine, alla Direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema ed agli UU.D.C.P., nonché mandarlo alla pubblicazione nel B.U.R.C. .

Il Direttore generale  
(Dott. Michele Palmieri)